

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Nuova Serie – Vol. XLVI (CXX) Fasc. I

DINO PUNCUH

All'ombra della Lanterna

*Cinquant'anni tra archivi e biblioteche:
1956-2006*

a cura di

Antonella Rovere

Marta Calleri - Sandra Macchiavello



GENOVA MMVI

NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
PALAZZO DUCALE - PIAZZA MATTEOTTI, 5

La diplomatica comunale in Italia dal saggio del Torelli ai nostri giorni

Nel 1911 Pietro Torelli, giovane funzionario dell'Archivio di Stato di Mantova, pubblicava la prima parte degli *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, cui seguiva, a distanza di quattro anni la seconda¹. Sarà per l'ambito locale dell'edizione, sarà, meglio, perché il secondo studio vedeva la luce nel pieno della bufera bellica, i due saggi non trovarono alcuna eco nel mondo degli studiosi², sia tra gli storici del diritto, sia tra i paleografi e diplomatisti; ma forse, e credo sia l'ipotesi più corretta, soprattutto alla luce della scarsa fortuna che studi analoghi ebbero nei decenni seguenti, i tempi erano prematuri: appiattiti sulle conclusioni dei diplomatisti tedeschi (Steinacker, Redlich, lo stesso Bresslau), dai quali il Torelli non era poi tanto lontano, pur giudicando aprioristiche le soluzioni proposte da chi considerava pubblici solo gli atti emanati da un'autorità sovrana mentre il documento comunale pareva assimilabile, non senza buone ragioni, al documento privato,

* Pubbl. in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen âge*, Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatie, Gand, 25-29 août 1998, a cura di W. PREVENIER e TH. DE HEMPTINNE, Leuven-Apeldoorn 2000 (Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Early Modern Low Countries, 9), pp. 383-406.

¹ P. TORELLI, *Studi e Ricerche di Diplomatica Comunale*, I, in « Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova », n.s., IV (1911), pp. 3-99; II, Mantova 1915 (Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova, I; questa seconda parte anche col titolo di *Studi e Ricerche di Storia Giuridica e Diplomatica Comunale*); entrambi i saggi ora raccolti in volume, col titolo della prima parte, nella collana *Studi storici sul notariato italiano*, V, Roma 1980, al quale rinviano le nostre citazioni.

² Uniche eccezioni in Italia le recensioni di R. QUAZZA, in « Archivio della Società Romana di Storia Patria », 44 (1921), pp. 363-366 e di G. BISCARO in « Archivio Storico Lombardo », XLIII (1916), pp. 600-619, dove peraltro largo spazio viene dedicato dallo studioso della pratica giudiziaria milanese proprio a questo aspetto, con rettifiche, integrazioni e nuovi apporti all'opera del Torelli, apprezzata dal Bresslau (R. QUAZZA, rec. cit., p. 364) e lodata come lavoro « eminente » dal Kantorowicz: cfr. *Kritische Studien (Zur Quellen und Literaturgeschichte des römischen Rechts im Mittelalter)*, in « Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte », Rom. Abt. XLIX (1929), pp. 79-80.

quelli italiani, nessuno escluso³, ignorarono i nuovi percorsi aperti dal Torelli⁴, preferendo muoversi sui terreni meno scivolosi della diplomatica papale, imperiale e regia, condannando all'isolamento lo studioso mantovano che, infatti, pur libero docente di Paleografia e Diplomatica, venne spostando i propri interessi, sempre indirizzati all'età comunale, verso la storia giuridica⁵, della quale divenne maestro, fino ad occuparne la prestigiosa cattedra bolognese.

Se però torniamo allo studio dal quale ho preso le mosse, ne avvertiamo subito alcuni limiti metodologici: da una parte la formazione giuridica del suo autore, col ricorso massiccio alle norme statutarie, ne rinchiudeva gli orizzonti entro il terreno istituzionale, limitandone l'indagine ai soli organi produttori della documentazione e trascurando l'esame delle forme della stessa, dall'altra l'esiguità di quelle fonti ne riduceva l'ambito geografico alla sola area padana, per di più a poche città⁶. Ma il limite maggiore, peraltro avvertito dallo stesso autore⁷, è il mancato approccio alla documentazione,

³ Ad eccezione, forse, del Vittani, il solo a mostrare una qualche apertura verso il documento comunale, sia pure in un'ottica prevalentemente milanese: v. il suo manuale litografato, ad uso degli studenti della scuola d'archivio di Milano, in riproduzione anastatica, Roma 1972.

⁴ Si veda al proposito A. PRATESI, *Un secolo di diplomatica*, in *Un secolo di Paleografia e Diplomatica. Per il centenario dell'Istituto di Paleografia dell'Università di Roma (1887-1986)*, a cura di A. PRATESI e A. PETRUCCI, Roma 1988, ora in ID., *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991*, Roma 1992 (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, XXXV), pp. 635-651, al quale rinviano le nostre citazioni.

⁵ Sull'opera del Torelli, oltre alle commemorazioni di G. DE VERGOTTINI, in « Rendiconto delle sezioni della Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna », Classe di scienze morali, serie V, III (1949-1950), ripubblicata in P. TORELLI, *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano 1959, pp. VII-XLVI, di U. NICOLINI in « Rivista di storia del diritto italiano », XXIII (1950), pp. 229-254, e di F. CALASSO in « Rivista taliana di scienze giuridiche », serie terza, II (1948), pp. 397-401, si vedano gli atti del *Convegno di studi su Pietro Torelli*, Mantova 1981, in particolare gli interventi di Giorgio Costamagna e di Ovidio Capitani.

⁶ Cfr. A. PRATESI, *Un secolo* cit., p. 640; ID., *La documentazione comunale*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*. Congresso storico internazionale Perugia 6-9 novembre 1985, Perugia 1988, ora in ID., *Tra carte e notai* cit., pp. 49-50.

⁷ Nelle conclusioni della seconda parte (pp. 381-384) Torelli avverte l'insufficienza di un'opera che ha inteso indicare quali fossero i documenti comunali proprio perché se ne potessero in seguito studiare i modi di redazione, attraverso un ampio lavoro comparativo su documenti omogenei. Non solo, ma egli stesso scriverà in seguito che « la storia giuridica ed economica d'Italia non è tutta nelle disposizioni delle nostre vecchie raccolte ufficiali di consuetudini e statuti », echeggiando, come avverte De Vergottini (in P. TORELLI, *Scritti* cit., p.

la sola che può restituirci «tutti i nascosti meccanismi di cui si avvaleva l'opera del rogatario all'interno dell'istituzione comunale» riducendo con ciò la carica innovativo di un intervento che affermava «l'autonomia di una materia così intimamente legata ad una delle più ardite soluzioni della vita pubblica, politica e sociale qual fu il comune italiano»⁸. Ne derivò soprattutto un'affermazione apodittica, quasi una costante, passivamente e acriticamente accettata pressoché all'unanimità dalla storiografia, quella cioè che nel secolo XII gli atti comunali «non hanno valore di atti pubblica per ragione dell'autorità che li emana» – risalendo ad epoca molto più tarda, al più maturo secolo seguente, tale concetto –, «bensì in quanto scritti, secondo norme determinate, da persone che il potere legittimo ha rivestito della facoltà di emanare atti in forma pubblica: i notai. È questo un fatto che non ha bisogno di prove»⁹. Subordinatamente, Torelli, proclamando una tesi, largamente condivisibile, che non si può parlare, se non genericamente, almeno per le origini, di una cancelleria comunale, spostava l'attenzione sul rapporto comune-notaio, ingenerando tuttavia alcuni equivoci destinati a protrarsi nel tempo, ai quali non sfuggono i pochi lavori che al saggio del Torelli si ispirarono, dalla grande opera editoriale di Cesare Manaresi dedicata agli atti del comune di Milano, proseguita in seguito da Maria Franca Baroni¹⁰, per giungere, in epoca più recente, ad alcune brevi note della scuola di Beniamino Pagnin¹¹, che derivava forse questi interessi da qualche approc-

XXI), forse senza saperlo, una recisa affermazione di Giuseppe Salvio: «la storia del diritto italiano è scritta più nei documenti che nelle leggi».

⁸ G. COSTAMAGNA, *Pietro Torelli e la diplomatica comunale*, in *Convegno cit.*, p. 13.

⁹ P. TORELLI, *Studi e ricerche cit.*, p. 10, ma v. anche pp. 119-121.

¹⁰ Gli atti del comune di Milano fino al MCCXVI, Milano 1919; dello stesso Manaresi ricorderemo anche *Un appello contro sentenza dei consoli di Milano ai tempi di Ottone IV*, in «Archivio Storico Lombardo», XLIII (1916), pp. 907-909 e *Documenti sull'attività dei giudici imperiali degli appelli sul finire del secolo XIII a Milano*, *Ibidem*, XLIV (1917), pp. 153-158; quanto alla continuazione dell'opera del Manaresi, v. *Gli atti del comune di Milano del secolo XIII*, a cura di M.F. BARONI, I: 1217-1250, Milano 1976; II: 1251-1276, a cura della stessa e di R. PERELLI CIPPO, Alessandria 1982-1988; III: 1277-1300 e IV: Appendice: 1176-sec. XIII, a cura della stessa, Alessandria 1992 e 1997. Sempre a cura della medesima curatrice v. anche *Gli atti di "querimonia" tra i documenti giudiziari del comune di Milano (sec. XIII)*, Alessandria 1997.

¹¹ Cfr. B. PAGNIN, *Note di diplomatica comunale veronese*, in «Memorie della R. Accademia di scienze Lettere ed Arti in Padova», LVII (1940-1941), da me visto in estratto; A. DE FEO, *Note di Diplomatica comunale bresciana*, in «Ricerche medievali», VI-IX (1971-1974),

cio sporadico alla documentazione pubblica veneziana di Vittorio Lazzarini¹², suo maestro nell'Università di Padova. Mi spiego: se è vero che nei suoi primi tempi il Comune italiano ricorse al notaio come qualsiasi privato cittadino e che solo in un secondo momento, differenziato da comune a comune, ebbe notai-funzionari al proprio servizio, peraltro non esclusivo, essendo ben documentata e largamente diffusa la prassi del notaio dipendente comunale che operava anche come libero professionista, occorre procedere con molta cautela su questo terreno, non bastando certo a connotare tale rapporto subordinato o funzionale né la continuità di servizio, né formule di tipo cancelleresco quali l'*amonicio*, la *iussio* o il *praeceptum* dell'autorità comunale che nella sottoscrizione notarile sostituiscono la tradizionale *rogatio*. Dubbi in proposito sono già presenti nel saggio 'veronese' di Pagnin¹³, al quale non sfugge invece il rapporto di dipendenza che ven-

pp. 141-156; E. CAU, *Note di diplomatica comunale tortonese*, in « Iulia Dertona », XVI-XVII-XVIII (1968-1970), pp. 3-10.

¹² V. LAZZARINI, *Originali antichissimi della cancelleria veneziana (Osservazioni diplomatiche e paleografiche)*, in « Nuovo Archivio Veneto », VIII (1904), pp. 199-229; ID., *Lettere ducali veneziane del secolo XIII. "Litterae clausae"*, in *Scritti di paleografia e diplomatica in onore di V. Federici*, Firenze 1944, pp. 225-239; entrambi gli scritti in ID., *Scritti di paleografia e diplomatica*, Padova 1969².

¹³ B. PAGNIN, *Note di diplomatica* cit., p. 9 dell'estratto. Anche una recente edizione di documenti comunali trevigiani – *Gli acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII*, a cura di A. MICHIELIN, con una nota introduttiva di G.M. VARANINI, Roma 1998 (Fonti per la storia della terraferma veneta, 12) pp. 146-147 – cade nello stesso equivoco, arrivando ad ipotizzare una doppia dipendenza (dal vescovo e dal comune) di un notaio che nello stesso giorno (7 maggio 1271) redige due documenti (pp. 348-353), tra loro connessi, il primo « auctoritate dicti iudicis » [del podestà], il secondo « auctoritate domini episcopi ». Esempio, invece, ma per epoca più tarda, il caso di Gaspare *de Noxereto*, che nello stesso anno (1364), a distanza di pochi giorni, si qualifica ora come notaio e cancelliere del comune di Savona, ora, operando nell'ambito della curia vescovile, come notaio e scriba, ma solo *in hac parte*, del vescovo: A. ROVERE, *Garanzie documentali e mutamenti istituzionali: il caso di Savona del 1364*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXV/1 (1995), pp. 156, 158. Dubbi analoghi suscita l'edizione di documenti bassanesi – *I documenti del comune di Bassano dal 1259 al 1295*, a cura di F. SCARMONCIN, Padova 1989 (Fonti per la storia della terraferma veneta, 3) –, dove si sostiene (p. XXI) che il precetto o il mandato podestarile (nel caso in oggetto si tratta del mandato di redigere due copie) indicherebbe un rapporto di dipendenza. Che poi uno (non entrambi come sostiene il curatore: p. XXII) dei due notai destinatari del mandato, figuri come notaio del podestà nello stesso anno (cfr. docc. 27 e 29) non sposta i termini della questione. Non sfuggono alle stesse conclusioni M.F. BARONI, *Il notaio milanese e la redazione del documento comunale tra il 1150 e il 1250*, in *Felix olim Lombardia. Studi di Storia Padana in onore di Giuseppe*

gono via via denunciando le qualificazioni di *notarius/scriba*¹⁴ *comunis/consulum* o *potestatis*, uno speciale rapporto che tende a manifestare il carattere pubblico del potere che ha emesso l'ordine di redazione, onde si potrebbe anche sostenere che tali qualificazioni esprimano – così è stato scritto recentemente – « l'esigenza di caratterizzare con solennità diverse i momenti dell'azione che il Comune viene svolgendo sul territorio che considera proprio, nei confronti dei cittadini/*habitatores*, ovvero all'esterno »¹⁵; non diversamente, credo, dal richiamo all'ordine impartito dalle magistrature comunali, espressione non solo della volontà del notaio di caratterizzare l'ambito istituzionale entro il quale opera al momento¹⁶, ma anche, e forse di più, dell'organo di governo, affermando con ciò la propria autorità affiancata a quella del notaio, o, meglio, la funzione di autore della documentazione, di *Aussteller*¹⁷; nella stessa ottica si collocherebbe l'avverbio *nunc*, spesso premesso alla qualifica di *scriba comunis*, a rimarcare cioè la funzione ricoperta in quel momento dal redattore del documento¹⁸. È una tematica sfuggente, ambigua e spesso contraddittoria, meritevole di approfondimenti

Martini, Milano 1978, p. 11 e A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione ducale dei secoli XI e XII. Primi appunti, in Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia 1992, p. 35, affermando che la *iussio* dimostrerebbe il « rapporto gerarchico tra la persona pubblica e l'addetto alla sua documentazione, tra un *principalis* e un suo subordinato ».

¹⁴ Sul significato del termine *scriba* come ufficiale addetto alla cancelleria v. C. PAOLI, *Diplomatica*, nuova ed. aggiornata da G.C. BASCAPÈ, Firenze 1942, pp. 97-98. Per l'area laziale v. C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Per un contributo alla storia del documento comunale nel Lazio dei secoli XII e XIII. I comuni delle provincie di Campagna e Marittima*, in « Mélanges de l'École française de Rome », Moyen Age, 101 (1989), p. 114 e sgg. Sul passaggio o conversione dal notariato al funzionariato v. A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'état moderne*, Roma 1985, pp. 38-45.

¹⁵ R. FERRARA, *Le cancellerie comunali*, in *Le sedi della cultura nell'Emilia Romagna*, II: *L'età comunale*, a cura di A. VASINA, Milano 1984, pp. 167 e 172.

¹⁶ M.F. BARONI, *Il notaio milanese* cit., p. 7.

¹⁷ G.G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, Spoleto 1977, p. 161.

¹⁸ Contro l'opinione della Baroni (*Il notaio milanese* cit., p. 18) che lo ritiene indicativo di un rapporto di subordinazione continua, sia pure a tempo determinato. Casi analoghi mi parrebbero quelli perugini di un notaio che si sottoscrive come « *existens pro comuni* » e di quell'altro, milanese di patria, che denuncierebbe, attraverso l'aggiunta « *et nunc comunis scriba et cancellarius* », un'attività « interamente incardinata nell'ufficio »: A. PRATESI, *La documentazione* cit., pp. 56-57.

a largo raggio, a tappeto, per aree omogenee, senza lasciarsi condizionare troppo dai formalismi messi in atto, volta per volta, dai notai, non necessariamente ossequianti ad una prassi omogenea, razionale e regolare che noi cerchiamo, spesso invano, di individuare. Nonostante l'ampia documentazione fornita in proposito da Gian Giacomo Fissore¹⁹, il solo riferimento all'ordine emesso dalle magistrature comunali per trarne prove di rapporti di dipendenza o di subordinazione non mi pare sufficiente, soprattutto là dove si rileva una doppia *iussio*, senza che il redattore del documento si preoccupi di indicare a quale parte in causa è subordinato²⁰ o quando il medesimo notaio redige sentenze consolari richiamando ora la formula precettizia, ora la tradizionale *rogatio*²¹ o, come nel caso degli atti di alcuni notai, lungamente operanti per conto del Comune, del tutto privi di qualsiasi cenno ad un ruolo dipendente²². Ma è soprattutto sulla 'pubblicità' degli atti emanati dagli organi comunali che si è incentrata l'attenzione degli studiosi, tutti allineati sulle posizioni del Torelli, nonostante che fin dall'apparire della prima parte della sua opera fossero state avanzate alcune perplessità al riguardo²³. È emblematico un caso: accertato che gli ufficiali della cancelleria del Senato romano potevano essere scelti al di fuori del notariato di nomina pontificia

¹⁹ G.G. FISSORE, *Autonomia* cit., pp. 168-169; ID., *Alle origini del documento comunale: i rapporti tra i notai e l'istituzione*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/2, 1989), pp. 99-128. Di rilievo i richiami a norme statutarie (*Ibidem*, pp. 108-109) del secolo XIII che definiscono con assoluta chiarezza le funzioni dei notai-funzionari, redattori di atti dotati di piena autorità e credibilità; valga per tutte quella degli statuti padovani (anteriori al 1236): « cuilibet instrumento exenplato auctoritate iudicis in officio existentis per notarium de officio fides plenaria adhybeatur »: *Statuti del comune di Padova dal secolo XII all'anno 1285*, a cura di A. GLORIA, Padova 1873, p. 184.

²⁰ G.G. FISSORE, *Alle origini* cit., pp. 121-124, nota 45. Caso analogo parrebbe verificarsi nel trattato di alleanza tra Alba e Asti del 1203, il cui testo destinato alla prima città viene redatto dal notaio astigiano su mandato dei consoli albesi, viceversa per l'esemplare destinato ad Asti: cfr. ID., *Procedure di autenticazione del secolo XIII in area comunale ad Asti: verso un'organizzazione burocratica della documentazione*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », LXXXI (1983), pp. 766-772.

²¹ ID., *Alle origini* cit., pp. 116-118.

²² Come gli atti del milanese Ugo *de Castagnianega*, operante al servizio dei consoli dal 1174 al 1207 (*Ibidem*, pp. 107-108, 114), e del perugino *Iacobinus*, al quale si devono 14 documenti comunali redatti tra il 1198 e il 1218 (A. PRATESI, *La documentazione* cit., p. 57).

²³ Secondo il Biscaro (rec. cit., p. 601) « le premesse, esatte, sulla storia e sulla funzione del notariato, non giustificano le conclusioni troppo assolute che si crede di poterne ricavare ».

o imperiale, il che, almeno a Roma, rendeva pubblico il documento « per ragione dell'autorità che lo emana »²⁴, Franco Bartoloni approdava in seguito alla tesi del Torelli²⁵, estendendola fino al secolo XIII inoltrato, là dove sosteneva, a proposito di un trattato intercomunale, che « la prassi del tempo esigeva che documenti del genere emanati dai comuni fossero redatti da pubblici notai »²⁶.

E qui avanzo subito una domanda provocatoria, un dubbio che si coglie qua e là²⁷, mai reso esplicito ma pur sempre aleggiante: a chi poteva rivolgersi il giovane comune italiano, non dico per rivestire di forme legali le proprie deliberazioni, ma almeno per redigerle in forme corrette se non al notaio o – è il caso di Venezia – a un ecclesiastico? Il ricorso delle autorità comunali al notaio, così come faceva qualsiasi cittadino, non ci autorizza però ad equiparare il comune ad una qualsiasi associazione di cittadini, priva di autorità: non vi facevano ricorso anche vescovi, abati, signori feudali, cui non mancava certo la coscienza di detenere, in maniera legittima, un'*auctoritas*²⁸? E che dire dei molti notai cittadini, sulla cui nomina e conseguente legittimità dei loro atti, almeno prima del secolo XIII, non abbiamo notizie certe²⁹? Ma il punto più scoperto della tesi di Torelli, rimasto sospeso per il

²⁴ F. BARTOLONI, *Preparazione del "Codice Diplomatico" del Senato Romano nel medio evo (1144-1347)*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano e Archivio Muratoriano* », 53 (1939), ora in ID., *Scritti*, a cura di V. DE DONATO e A. PRATESI, Spoleto 1995, al quale rinviano le nostre citazioni, p. 86.

²⁵ ID., *Per la storia del Senato Romano nei secoli XII e XIII*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano e Archivio Muratoriano* », 60 (1946), ora in ID., *Scritti cit.*, pp. 105-108, in particolare p. 107, nota 1.

²⁶ ID., *Un trattato d'alleanza del secolo XIII tra Roma e Alatri*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano e Archivio Muratoriano* », 61 (1949), ora in ID., *Scritti cit.*, p. 208, nota 3.

²⁷ V. ad es. G. FASOLI, *Giuristi, giudici e notai nell'ordinamento comunale e nella vita cittadina*, in *Atti del Convegno internazionale di studi accursiani*, Bologna, 21-26 ottobre 1963, Milano 1968, I, p. 28: « ... il rapido avvicendamento dei magistrati e dei loro collaboratori ... non consentiva la formazione di un corpo di funzionari e di impiegati capaci ed efficienti ed imponeva il ricorso a coloro che erano già professionalmente addestrati ».

²⁸ Così J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Forme di governo e forme documentarie nella città comunale*, in *Francesco d'Assisi. Documenti e archivi, Codici e biblioteche, Miniature*, Milano 1982, p. 59.

²⁹ La nomina locale dei notai nel secolo XII è problema di notevole spessore, meritevole di indagini approfondite; per il momento dobbiamo limitarci a sospettarla nei molti casi in cui il notaio omette di indicare precise qualificazioni in proposito: G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (*Studi storici sul notariato italiano*, I), p. 18 e sgg.;

mancato approccio alla documentazione, sta proprio in quelle «norme determinate», cioè le forme, cui egli accenna come ad uno dei due elementi caratterizzanti l'atto pubblico, l'altro essendo rappresentato dalla qualificazione del redattore. È il tema al quale la più recente generazione di studiosi cerca di dare una risposta, pur essendo già chiaro che essa non potrà essere univoca, trattandosi di una documentazione corrispondente a situazioni particolari, di una costruzione lenta ed altalenante, che alterna avanzamenti, talvolta precocissimi, come a Genova, a bruschi ritorni, modernità ad arcaismi, condizionata dal maggiore o minor 'peso politico' dei comuni, difficilmente riducibile ad un quadro unitario³⁰.

Riprendiamo allora il nostro cammino e veniamo al secondo dopoguerra quando cominciano a manifestarsi i primi, sia pur timidi, approcci al documento comunale: nel 1951, tracciando un bilancio degli studi di paleografia e diplomatica e delle prospettive future, Franco Bartoloni, reduce dagli studi sul Senato romano³¹, ne additava l'importanza «a chi consideri la funzione esercitata dalle città e dai comuni nel nostro medioevo»³², messaggio per il momento inascoltato. La vera svolta si ebbe però pochi anni dopo con Giorgio Costamagna, i cui studi sulle forme di convalidazione del

A. PRATESI, *La documentazione* cit., pp. 59-60; A. ROVERE, *I «publici testes» e la prassi documentale genovese (secc. XII-XIII)*, in *Serta antiqua et mediaevalia*, del Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Medioevo dell'Università di Genova, n.s., I, Roma 1997, pp. 326-328, dove si richiama anche il caso di alcuni notai, già in attività da molti anni, che nel 1191, approfittando della presenza a Genova di Enrico VI, ne ebbero l'investitura formale, conseguentemente qualificandosi in seguito come *notarii sacri Imperii*. Alla possibilità di nominare notai accenna il Breve della Compagna genovese del 1157 – *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1936-1942 (Fonti per la storia d'Italia, 77, 79, 89), I, p. 355 – con una formula equivoca («non faciam aliquem notarium ... sine auctoritate Philippi de Lamberto»), per la quale rimando ad A. ROVERE, *I «publici testes»* cit., p. 327. Quanto alla nomina degli scribi a Genova, essa era di stretta competenza consolare: v. il Breve dei Consoli del 1143 che recita: «scribani vero in nostro sint arbitrio» (*Codice diplomatico della Repubblica di Genova* cit., I, p. 164).

³⁰ Cfr. al proposito G.G. FISSORE, *Alle origini* cit., p. 103; A. PRATESI, *La documentazione* cit., p. 51.

³¹ Oltre ai due lavori di cui alle note 24 e 25, v. *Codice Diplomatico del Senato Romano dal MCXLIV al MCCCXLVII*, a cura di F. BARTOLONI, I, Roma 1948 (Fonti per la storia d'Italia, 87).

³² F. BARTOLONI, *Paleografia e diplomatica: conquiste di ieri, prospettive per il domani*, in «Notizie degli Archivi di Stato», XIII (1953), ora in ID., *Scritti* cit., p. 22.

documento comunale genovese³³ aprivano un varco nella rocciosa costruzione del Torelli, il quale però, pur lasciandole fuori dal suo quadro, aveva ammesso la precocità di sviluppo degli istituti comunali di tutte le grandi città marittime³⁴: il ricorso, pressoché esclusivo³⁵, a Genova e in Liguria, nel secolo XII, cioè nella fase costituente del comune italiano, per convalidare accordi o convenzioni tra comuni o con potentati stranieri, alla carta partita o al sigillo³⁶, talvolta ad entrambi i sistemi³⁷, cui si aggiunge, in pochi casi³⁸,

³³ G. COSTAMAGNA, *La convalidazione delle convenzioni tra comuni a Genova nel secolo XII*, in «Buletino dell'Archivio Paleografico Italiano», n.s., X (1955); ID., *Note di diplomazia comunale - Il "signum comunis" e il "signum populi" a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Miscellanea di Storia Ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1962; ID., *A proposito di alcune convenzioni medievali tra Genova e i comuni provenzali*, in *Atti del I Congresso storico Liguria-Provenza, Ventimiglia-Bordighera 2-5 ottobre 1964*, Bordighera 1966. I tre saggi ora in ID., *Studi di Paleografia e di Diplomazia*, Roma 1972 (Fonti e studi del *Corpus membranarum italicarum*, IX), al quale rinviano le nostre citazioni, rispettivamente alle pp. 225-235, 337-347 e 349-354.

³⁴ P. TORELLI, *Studi cit.*, p. 31.

³⁵ Uniche eccezioni i trattati stipulati da Genova con Lucca nel 1159 (*Codice diplomatico della Repubblica di Genova cit.*, I, n. 296), con Roma nel 1165 (*Ibidem*, II, n. 9) e con Grasse nel 1198: *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di M. BIBOLINI, S. DELLACASA, E. MADIA, E. PALLAVICINO, D. PUNCUH, A. ROVERE, Genova-Roma 1992-2002 (Fonti per la storia della Liguria, I, II, IV, X-XIII, XV, XVII; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XII, XIII, XXIII, XXVII-XXIX, XXXII, XXXV, XXXIX), 1/3, n. 641, tutti convalidati da notai.

³⁶ Pietro Torelli (*Studi cit.*, pp. 317-372) dedica ben poco spazio al sigillo, segnalandone solo la custodia e l'applicazione ad opera dei notai o degli ufficiali appositi. A Genova l'uso era disciplinato dal Breve dei consoli del 1143: «Nos sigillo plumbeo cartam non sigillabimus neque sigillare faciemus nisi maior pars de nobis consulibus in hoc consenserit qui Ianue fuerint» (*Codice diplomatico della Repubblica di Genova cit.*, I, p. 165). Quanto alla loro custodia, essa era affidata, nel secolo XIII, al cancelliere: quando nel 1243 Guglielmo de Varagine assunse tale funzione, gli fu commessa la custodia dei sigilli, precedentemente tenuta da Simone Spaerio: *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura di L.T. BELGRANO e C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1890-1929 (Fonti per la storia d'Italia, 11-14 bis), III, p. 141.

³⁷ *I Libri Iurium cit.*, I/2, nn. 299, 420; I/3, nn. 450, 452-455, 462, 473, 560-561, oltre ad Archivio di Stato di Genova, *Archivio Segreto*, n. 2720/33 e 95 (cfr. *Codice diplomatico della Repubblica di Genova cit.*, I, n. 251; II, n. 111), tutti della seconda metà del secolo XII. Considero ovviamente solo i documenti redatti in ambito genovese, escludendo quelli emanati da altre autorità. Così pure escludo tutti gli accordi stipulati con i giudicati sardi, perché la loro stretta dipendenza da Genova li rende poco significativi per il mio discorso.

³⁸ *I Libri Iurium cit.*, I/2, nn. 304, 355, 368 (del quale v. un originale in Archives Municipales de Narbonne, AA.2045), 421, 429, 440, 465-466 (a proposito del quale v. anche il doppio originale in Archivio di Stato di Genova, *Archivio Segreto*, n. 2722/6 e Archivio di Stato di Savona, *Pergamene*, n. III/6; cfr. D. PUNCUH, *Cimeli insigni del Medioevo genovese*, in

la sottoscrizione notarile, colpendo duramente la tesi di fondo del Torelli, apriva la strada ad una più matura valutazione delle forme del documento comunale. Caso mai si potrà osservare che questa varietà di elementi convalidanti, questo « accumulo o osmosi di forme e formalismi di garanzia », secondo una felice espressione di Giovanna Nicolaj³⁹, si colloca tra avanzamenti audaci e più prudenti ritirate, tracce delle quali emergono, ancora nel secolo XIII, attraverso investiture podestarili per *baculum*, *cyrothecas*, *cirotecham sive quantum*⁴⁰. È pur vero che per Genova si potrebbe sostenere, alla luce di recenti ricerche di Antonella Rovere⁴¹, che la quasi totalità dei notai di questo periodo, che si qualificano esclusivamente come *notarius*, senz'altra specificazione, era priva di una legittimazione superiore. E tuttavia, a parte la carta partita, il ricorso generalizzato al sigillo o alla bolla plumbea, in un caso (1227) addirittura aurea⁴², simboli di sovrana autorità, della cui esistenza a Genova abbiamo tracce già nel 1138⁴³, va nella direzione

Mostra storica del notariato medievale ligure, a cura di G. COSTAMAGNA - D. PUNCUH, Genova 1964 (anche in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., IV/1, 1964), p. 267, tutti del primo trentennio del secolo XIII, al quale appartengono anche alcune convenzioni, convalidate oltreché dalla carta partita anche dalla sottoscrizione notarile: *I Libri Iurium* cit., I/2 nn. 461, 463- 464. Sull'argomento v. anche L. ZAGNI, *Carta partita, sigillo, sottoscrizione nelle convenzioni della Repubblica di Genova nei secoli XII-XIII*, in « Studi di storia medioevale e di diplomatica », 5 (1980), pp. 5-14.

³⁹ G. NICOLAJ, *Fratture e continuità nella documentazione fra tardo antico e alto medioevo. Preliminari di diplomatica e questioni di metodo*, in *Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda antichità e alto medioevo*, Spoleto 1998 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XLV, Spoleto 3-9 aprile 1997), p. 979.

⁴⁰ *I Libri Iurium* cit., I/3, nn. 483, 489-491, 512, 521, 578. A questo proposito segnalo che ancora nel 1135 una refuta in favore del monastero genovese di San Siro fu effettuata con tali simbolismi (« his lignis ... refutaverunt has terras ») e che i relativi *ligna* erano ancora conservati nel '600, « il primo più sottile, legato più vicino alla pergamena era di scorza verdiccia; e l'altro di scorza nera, ambedue benissimo conservati ... »: cfr. *Le carte del monastero di San Siro di Genova, (952-1224)*, I, a cura di M. CALLERI, Genova, 1997 (Fonti per la storia della Liguria, V), n. 95.

⁴¹ A. ROVERE, *I « publici testes »* cit., pp. 326-327.

⁴² Documentata dalla copia autentica di un privilegio del 23 giugno 1227 in favore del comune di Noli, da sempre fedelissimo a Genova, redatta il 28 aprile 1327 e così introdotta: « Hoc est exemplum cuiusdam instrumenti sive privilegii cuius tenor talis est et quod privilegium erat bulle auree appensione munitum » (Archivio di Stato di Genova, *Archivio Segreto*, n. 354).

⁴³ « Et hoc faciemus infra triginta dies postquam reclamatio venerit ante nos cum comuni sigillo Ianuensium consulum »: *Codice diplomatico della Repubblica di Genova* cit., I, n. 80;

opposta a quella tracciata dal Torelli, nel riconoscimento cioè del potere convalidante di uno strumento del tutto svincolato dalla pratica notarile⁴⁴. Né vale osservare che esso è usato largamente per convenzioni tra Genova e

I brevi dei consoli di Pisa degli anni 1162 e 1164, a cura di O. BANTI, Roma 1997 (Fonti per la storia dell'Italia medievale, *Antiquitates*, 7), p. 114; trattandosi di impegni assunti dai consoli di Pisa, il sigillo cereo, del quale rimangono alcune tracce, potrebbe essere pisano; così come quello pendente, di cui restano solo tracce di filo, in un trattato del 1149 (Archivio di Stato di Genova, *Archivio Segreto*, n. 2720/27: cfr. *Codice diplomatico della Repubblica di Genova* cit., I, n. 195); sull'uso del sigillo a Pisa nel secolo XII v. O. BANTI, *Per la storia della cancelleria del comune di Pisa nei secoli XII e XIII*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano e Archivio Muratoriano* », 73 (1962), ora in ID., *Studi di storia e di diplomatica comunale*, Roma 1983 (Fonti e studi del *corpus membranarum italicarum*, XXII), al quale rinviano le nostre citazioni, pp. 57-77, in particolare p. 66. Sulla bolla plumbea genovese, che parrebbe essere la più antica in ambito comunale, cui si accompagnò, nella seconda metà del secolo XII, un sigillo cereo (il grifo che schiaccia l'aquila e la volpe), v. G. BASCAPÈ, *Sigilli medievali di Genova*, in « *Bollettino Ligustico* », XIII (1961), pp. 17-20 e la bibliografia ivi citata; H. DRÖS e H. JAKOBS, *Die zeichen einer neuen Klasse. Zur Typologie der frühen Stadtsiegel, in Bild und Geschichte. Studien zur politischen Ikonographie*, Sigmaringen, 1997, pp. 129-131, che puntano l'attenzione sull'identificazione Chiesa/vescovo/Comune/civitas, assai pronunciata ai tempi di Siro II, primo arcivescovo di Genova: non appare casuale che nella bolla siano rappresentati da una parte il protovescovo Siro, dall'altra l'immagine della città con l'iscrizione *Civitas*. È possibile che analogamente a Pisa (O. BANTI, « *Civitas e commune* » nelle fonti italiane dei secoli XI e XII, in « *Critica Storica* », IV, 1972, ora in ID., *Studi* cit., p.17) la bolla plumbea genovese richiami quella usata dall'arcivescovo, della quale però mancano riferimenti. I tre esemplari superstiti sono conservati il primo (datato al 1130, ma direi che la leggenda *archiepiscopus Ianuensis* ne dovrebbe posticipare la datazione dopo il 1133, data di erezione in sede metropolitana della diocesi di Genova) nel British Museum; gli altri due (datati 1225 e 1252) nell'archivio comunale di Montpellier. Ne esistono anche alcune descrizioni nei *libri iurium*, la più antica delle quali è riferita a un documento del 1164: *I Libri Iurium* cit., 1/2, nn. 382-384. Quanto all'altro sigillo, del quale si conserva un esemplare sempre a Montpellier, la prima descrizione appartiene a un documento del 1192: *Ibidem*, I/2, n. 420. Per altri sigilli genovesi v. ancora G. BASCAPÈ, *Sigilli* cit. Per quello di Lucca del 1170 cfr. *Annali genovesi* cit., I, p. 239, ma già nel 1166 in un elenco di cittadini lucchesi giuranti l'osservanza di un trattato con Genova sono presenti tracce di sigillo: Archivio di Stato di Genova, *Archivio Segreto*, n. 2720/50 (*Codice diplomatico della Repubblica di Genova* cit., II, n. 14, nota). Sull'uso dei sigilli in età comunale, oltre a G.C. BASCAPÈ, *Sigillografia. Il sigillo nella diplomazia, nel diritto, nella storia, nell'arte*, I, Milano 1969, pp. 183-189, v. anche A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli stati italiani* cit., pp. 51-52.

⁴⁴ Spunti analoghi alle osservazioni di Costamagna si riscontrano, per Pisa, in M. LUZZATTO, *Note di diplomazia comunale pisana per i sec. XII e XIII*, in « *Bollettino Storico Pisano* », XXVIII-XXIX (1959-1960), pp. 39-62. Utili al riguardo, sia pur in riferimento a documentazione giudiziaria, A. D'AMIA, *Studi sull'ordinamento giudiziario e sulla procedura delle curie pisane nel sec. XII*, in « *Archivio Storico Italiano* », LXXVII (1919), pp. 5-126 e ID., *Le sentenze pisane dal 1139 al 1200*, Pisa 1922.

città franco-provenzali, dove tale pratica era sicuramente più estesa, perché la documentazione genovese ne ricorda frequentemente l'uso presso altre realtà comunali italiane: così apprendiamo dell'esistenza di sigilli dei comuni di Pavia (1140, 1144), Piacenza (1154), Lucca (1170), Alessandria (1192), Tortona, (1197, 1200, 1232), Albenga, Diano, Porto Maurizio, San Remo (tutti del 1199), Noli e Savona (1202), Ancona (1208, 1218, 1220), Ventimiglia (1218, 1222)⁴⁵; per non parlare di Venezia, dove la bolla plumbea, introdotta col doge Pietro Polani, si colloca in un momento significativo della costituzione comunale veneziana⁴⁶; né vale a ridurne la carica innovativa la prevalente utilizzazione in ambito epistolare: non mancano infatti esempi della sua applicazione, oltreché ai trattati di cui si è detto, anche agli *instrumenta*⁴⁷.

Quanto ai diversi *signa* studiati dal Costamagna⁴⁸, il cui potere convalidante era comunque limitato allo stretto ambito genovese, fermo restando

⁴⁵ Cfr. *I Libri Iurium* cit., I/1, nn. 35, 75, 171; I/2, nn. 355.2, 356, 427, 438, 442; I/3, nn. 450, 452-453, 462, 465-466, 617, 622, 630, 652. A proposito del n. 622 (accordo Genova-Tortona del 1200) corre l'obbligo di emendare G. COSTAMAGNA, *La convalidazione* cit., p. 233 e E. CAU, *Note* cit., p. 8, che attribuiscono, inespugnabilmente, il documento al 1210.

⁴⁶ Cfr. M. ROSADA, "Sigillum Sancti Marci". *Bolle e sigilli di Venezia*, in *Il sigillo nella storia e nella cultura*, Mostra documentaria, a cura di S. RICCI, Roma 1985, p. 114; A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione ducale* cit., p. 33; *Il patto con Fano 1141*, a cura di A. BARTOLI LANGELI, Venezia 1993 (*Pacta veneta*, 3), pp. 14-15; *Gli atti originali della cancelleria veneziana (1090-1227)*, a cura di M. POZZA, Venezia 1994-1996, I, p. 13.

⁴⁷ Cfr. ad es. il già citato trattato Genova Tortona (*I Libri Iurium* cit., I/3, n. 622): «publicum instrumentum sigillatum sigillo comunis utriusque civitatis fieri faciam»; *Ibidem*, I/2 n. 355.2: «et ut hec scriptura robur obtineat firmitatis, eam per manum publicam scribi eorumque [dei consoli] sigillo muniri fecerunt»; *Ibidem*, n. 391: «et ut istius promissionis sis securus ac firmus, cartam bullatam sigillo comunis Ianue tibi mittere faciam»; *Ibidem*, n. 392: «hec ad memoriam in futurum conservandam omnemque ambiguitatem de medio expellendam per manum publicam scribi iussit et sigilli sui [del console genovese inviato in Sardegna] auctoritate muniri». Altrettanto si può dire per Verona, a proposito di un accordo con Venezia del 1193, dove si legge «ut quod statutum est robur et firmitatem obtineat, scriptum presens sigillo civitatis Verone iussimus communiri»: C. CIPOLLA, *Note di storia veronese, VIII. Trattati commerciali e politici del secolo XII inediti o imperfettamente noti*, in «Nuovo Archivio Veneto», XVI (1898), p. 318; B. PAGNIN, *Note* cit., p. 17 dell'estratto. Per un sigillo frusinate v. C. CARBONETTI VENDITELLI, *Per un contributo* cit., p. 107.

⁴⁸ Oltre a *Note di diplomatica* cit., v. *Il notaio* cit., pp. 142-148. A proposito delle conclusioni di Costamagna sui *signa* particolari genovesi, l'osservazione di Bartoli Langeli (*La documentazione degli stati italiani* cit., p. 51), che la semplice sostituzione dei *signa* personali con quelli istituzionali denuncerebbe «l'incombenza del modello notarile» e quindi «l'indipendenza dai sistemi cancellereschi di convalidazione va circoscritta esclusivamente ad alcuni

che essi caratterizzavano le diverse strutture entro le quali venne articolandosi, soprattutto a partire dal secolo XIII⁴⁹ inoltrato, la ‘cancelleria’, sostituendosi al consueto *signum* notarile, essi dimostrano un preciso disegno dell’autorità comunale finalizzato ad esaltare la propria autonomia a danno di quella notarile: verso l’esterno ricorrendo a forme di convalidazione quali la carta partita, la bolla o il sigillo, verso l’interno sia con questi *signa*, sia introducendo, nel 1125, i *publici testes*, ai quali competeva il controllo formale dei più importanti atti scritti del Comune quali i lodi consolari: non a caso le loro firme autografe venivano apposte dopo la sottoscrizione notarile⁵⁰. L’impressione che se ne ricava per la redazione del documento comunale genovese, almeno per il secolo XII, è quella di un forte condizionamento della pratica notarile perseguito dal Comune o, se si vuole, di un suo ben individuato coinvolgimento anche in campo documentario⁵¹.

Ma c’è di più: in contrapposizione al Torelli, che collocava la prima formazione delle scritture d’ufficio, degli *acta*, solo nei primi decenni del Duecento⁵², per Genova se ne poteva anticipare l’origine al secolo prece-

atti interni se, come provato, per quelli a carattere pattizio si fece ricorso costante a sigilli e carta partita.

⁴⁹ Per il secolo XII è attestato l’uso del solo *signum comunis*, presente nel cartolare di Giovanni Scriba (G. COSTAMAGNA, *Il notaio* cit., p. 143); se ne hanno notizie anche nei *libri iurium*; v. ad es. la documentazione degli anni 1278-1280 (ID., *Note di diplomatica* cit., p. 342, nota 22; ID., *Il notaio* cit., p. 144), estratta « ex quodam manuali scripto de papiru cum signo sive grupo comunis Ianue »: *I Libri Iurium* cit., I/6, n. 1140, p. 373. In seguito (1409-1413), l’originario *signum* di derivazione tachigrafica, che poteva confondersi con quello tabellonale (G. COSTAMAGNA, *Note di diplomatica* cit., p. 346), verrà sostituito con l’espressione *Comune Ianue: Documenti della Maona di Chio (secc. XIV-XVI)*, a cura di A. ROVERE, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XIX/2 (1979), p. 53. Tutti i *signa* della cancelleria genovese sembrano sparire nel secolo XV, durante la dominazione viscontea di Genova: *Ibidem*, p. 55.

⁵⁰ EAD., *I « publici testes »* cit. Difficilmente rapportabile al modello genovese, ridotta com’è ad un tentativo episodico, appare l’introduzione ad Asti di testimoni privilegiati quali i *custodes sacramentorum*, dei quali troviamo menzione solo nel 1135: cfr. G.G. FISSORE, *Autonomia* cit., p. 36; ID., *La diplomatica del documento comunale, fra notariato e cancelleria. Gli atti del Comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere*, in « Studi medievali », 3ª serie, XIX (1978), p. 241; ID., *Alle origini* cit., p. 113.

⁵¹ Non a caso Costamagna (*Pietro Torelli* cit., p. 15) parla di un « notariato che, pur nella salvaguardia dei propri caratteri istitutivi, doveva partecipare alla vita pubblica confrontandosi con il potere in un continuo rapporto altalenante e mutevole ».

⁵² Mi sembra significativo che a Milano i primi riferimenti a *quaterni comunis* risalgano al 1204, che proprio intorno agli stessi anni ai notai-giudici o *missi regii* si sostituiscano notai

dente; non sfuggiva infatti al Costamagna l'importanza dei riferimenti, buone messe dei quali trasmessi dai *libri iurium*, ai cartulari o libri *consulatus* o *potestarie*, ai cartulari o manuali autentici e originali *comunis* o *iteragentium*⁵³ la cui prima testimonianza risale al 1159⁵⁴; né ce ne meravigliamo se l'annalista Caffaro segnalava che nel 1122, in coincidenza con l'istituzione del consolato annuale, « clavarii scribanique, cancellarius pro utilitate rei publice primitus ordinati fuerunt »⁵⁵ o, ancora, se proprio agli anni Quaranta dello

comunali o *scribe comunis* (il primo dei quali attestato dal 1198), legittimati, in quanto tali, a renderne validi gli atti e che comincino ad apparire i primi mandati per la redazione di copie autentiche o per estrazioni da imbreviature di notai defunti, nelle quali tuttavia appaiono frequentemente le sottoscrizioni delle stesse autorità che hanno emesso il mandato: cfr. *Gli atti del comune di Milano*, pp. LXXXVI-LXXXVII, XCIX; M.F. BARONI, *La registrazione negli uffici del comune di Milano nel secolo XIII*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », I (1976), pp. 51-67; ID., *Il notaio milanese* cit., p. 11; ID., *Le copie autentiche estratte per ordine di una autorità nel territorio milanese durante il periodo comunale*, in « Studi di storia medioevale e di diplomatica », 6 (1981), pp. 15-22; v. anche. A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano. Dall'Alto Medio evo alla fine del Settecento*, Roma 1979 (Studi storici sul notariato italiano, IV), p. 74. Pressapoco nello stesso periodo, nel secondo decennio del secolo XIII, si attua a Treviso un analogo processo di differenziazione della produzione documentaria: G.M. VARANINI, in *Gli acta comunitatis Tarvisii* cit., pp. XXV-XXVIII.

⁵³ G. COSTAMAGNA, *Note di diplomatica* cit., p. 345 e nota 32; su queste fonti v. anche *I Libri Iurium* cit., I/1, n. 272; I/3, nn. 460, 478, 496, 513-514, 523, 526, 530-533, 542, 545-546, 569-573, 581, 595, 597, 644-646; I/4, nn. 704, 718, 824, 852 (gli ultimi tre del tardo secolo XIII). Per Asti v. G.G. FISSORE, *Autonomia* cit., pp. 181-182. Non è escluso tuttavia che anche altre, numerose estrazioni da cartolari di alcuni notai, qualificati o noti come scribi del Comune, siano riferibili a tal genere di documentazione: *I Libri Iurium* cit., 1/3 pp. IX-X; I/4, p. XX. Sull'argomento, anche se riferibile ad epoche più tarde, v. *Documenti della Maona di Chio* cit., p. 52 e D. PUNCUH, *Tra Siviglia e Genova: a proposito di un convegno colombiano*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXV/1 (1995), pp. 237-239, in questa raccolta, pp. 916-917. Alla luce di queste osservazioni, probabilmente estensibili anche ad altre esperienze, credo che vada attenuata la drastica dichiarazione di Bartoli Langeli (*La documentazione degli stati italiani* cit., p. 46) che fino alla metà del Duecento l'intera attività documentaria del Comune e dei suoi organi si sia realizzata esclusivamente in « atti sciolti » o comunque nei cartulari o *libri iurium*. Vero comunque (*Ibidem*, p. 47) che la documentazione in registro si afferma decisamente in periodo podestarile, riflettendo la maggiore articolazione burocratica del Comune.

⁵⁴ *I Libri Iurium* cit., I/4, n. 704, del 1159, estratto « de quadam podisia signata signo comunis lanue et in qua scriptum erat quod erat extracta de cartulario consulatus Lanfranci Piperis et aliorum ». Non si possono condividere i dubbi del Costamagna (*Note di diplomatica* cit., pp. 344-345) se la data sia riferibile all'*apodisia* o al cartulario, perché i consoli nominati in questo risultano in carica in tale anno.

⁵⁵ *Annali genovesi* cit., I, p. 18. Il passo di Caffaro era ben noto al Torelli, il quale tuttavia ne deduce (*Studi* cit., p. 24) che da quel momento il comune genovese abbia fatto ricorso

stesso secolo risale la redazione del primo *liber iurium* genovese⁵⁶. Situazione non molto diversa a Pisa, dove gli studi di Ottavio Banti – ma qualcosa del genere era avvertibile già in un saggio di Mario Luzzatto⁵⁷ – indicano le tracce, a partire dalla metà del secolo XII, di una prima, modesta organizzazione amministrativo-cancelleresca, affidata a scribi, definiti pubblici quasi a

esclusivamente a notai subordinati, il che è contraddetto dalla documentazione superstita. Quanto alla figura del cancelliere, nel secolo XII a Genova è accertata la presenza di un *Bonus-infans* negli anni 1132-1134 e 1141 (D. PUNCUH, *Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis*, Genova 1962, Fonti e studi di storia ecclesiastica, I, nn. 11-12, 50, 57; *I Libri Iurium* cit., I/2 n. 45; I/3, nn. 567-568) e di Guglielmo Caligepalio nel 1185 (*Ibidem*, I/2, n. 144), oltretutto del ben noto annalista Oberto (1141-1173: *Annali genovesi* cit., I, pp. 30-31, 258), del quale però non conosco documenti di sua mano. Il cancelliere compare sporadicamente anche a Milano: A. LIVA, *Notariato* cit., p. 78; a Pisa: M. LUZZATTO, *Note di diplomatica* cit.; O. BANTI, « *Cantarinus, Pisane urbis cancellarius* » (ca. 1140-1147) fu lo strumento della preminenza politica di un vescovo in regime consolare?, in « Bollettino storico pisano », XL-XLI (1971-1972), ora in *Id.*, *Studi* cit., pp. 48-56; *Id.*, *Per la storia della cancelleria* cit.; per Siena è attestata per circa 45 anni l'attività del cancelliere Rolando, in carica già nel 1128: V. MORANDI, *Il notaio all'origine del comune medioevale senese*, in *Il notariato nella civiltà toscana. Atti di un convegno, maggio 1981*, Roma 1985 (Studi storici sul notariato italiano, VIII), p. 313. Maggiori informazioni sugli scribi del comune genovese nel XII secolo ci forniscono, anche se non regolarmente, gli *Annali*: ne apprendiamo i nomi di Guglielmo *de Columba* (1140: *Annali genovesi* cit., I, p. 30), mai stato annalista (come in A. BARTOLI LANGELI, *Le fonti per la storia di un comune*, in *Società e istituzioni* cit., pp. 16-17), Giovanni (1162, definito « fidelem et magne legalitatis virum, cuius fidei singulis annis totius rei publice scriptura, committitur »: *Annali genovesi* cit., I, p. 66), Lanfranco e Ogerio [Pane], futuro annalista (1170: *Ibidem*, p. 229), Guglielmo Caligepalio (1171: *Ibidem*, p. 242), oltre a Ottobono, anch'egli annalista, ricordato come scriba nel 1194 (*Ibidem*, II, p. 47). Già nel 1130, inoltre, in coincidenza con la distinzione delle funzioni consolari, troviamo notai addetti alle due scribanie, dei consoli del comune e dei placiti: A. ROVERE, *I « publici testes »* cit., p. 328. Per esperienze analoghe di altre città, che comunque denunciano tutte un comportamento fluido, una genericità di incarichi, v. sopra, nota 11; per Alessandria v. G. AIRALDI, *Giudici e notai nella nascita di una città*, in « Rivista di storia arte archeologia per le province di Alessandria e Asti », LXXXII (1973), pp. 137-160; per Asti, dove tale qualificazione non appare espressa regolarmente e continuativamente (caso macroscopico quello di Giacomo Boviculo, attivo al servizio del Comune dal 1188 al 1212, che qualifica il rapporto di dipendenza una sola volta), v. G.G. FISSORE, *Autonomia* cit., pp. 127-135 e 138-151; per Pisa M. LUZZATTO, *Note di diplomatica* cit., O. BANTI, *Per la storia* cit. Il vero problema diplomatico sollevato da tale rapporto è la ripercussione che ne discende o meno sulla tipologia documentaria prodotta in tale veste: cfr. al proposito A. ROVERE, *I « publici testes »* cit.

⁵⁶ A. ROVERE, *I libri iurium dell'Italia comunale*, in *Civiltà comunale* cit., pp. 191-197; della stessa A., *I Libri Iurium* cit., Introduzione, pp. 17-42.

⁵⁷ V. sopra, nota 44.

sottolineare il rapporto continuativo di dipendenza dal Comune, ai quali era devoluta l'intera documentazione comunale, che traeva validità e credibilità proprio da questo rapporto di subordinazione⁵⁸.

Risultati analoghi mi consentiva l'esame dei cartulari notarili savonesi, compresi tra l'ultimo ventennio del secolo XII ed il primo del seguente⁵⁹, due dei quali di natura giudiziaria, come aveva segnalato Robert Henri Bautier fin dal 1948⁶⁰, tutti riconosciuti come libri *communis* già dai contemporanei. Si veniva così delinando il quadro di una piccola scribania, ne riaffioravano i nomi dei titolari, Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato, suo immediato successore, al quale, nel 1182, era commessa « possessionem ... tam de scribania quam registris per clavem scrinii quo scripta et registra comunis Saone in duana tenebantur »⁶¹; emergevano le prime testimonianze di versamenti archivistici⁶², a dimostrazione dell'importanza che il giovane comune savonese attribuiva alla conservazione della propria documentazione, elemento non trascurabile per una corretta valutazione dell'organizzazione burocratica del Comune.

Gli anni Sessanta, ai quali risalgono questi lavori genovesi e liguri, erano però segnati dall'impressione suscitata dalla conferenza di Heinrich Fichtenau

⁵⁸ O. BANTI, *Per la storia della cancelleria* cit.; ID., *Il notaio e l'amministrazione del comune di Pisa (secc. XII-XIV)*, in *Civiltà comunale* cit., ora in ID., *Scritti di storia, diplomatica ed epigrafia*, Pisa 1995, al quale rinviano le nostre citazioni, pp. 427-448, in particolare pp. 428-430. Sui cartulari comunali astigiani v. G.G. FISSORE, *Procedure* cit., p. 765.

⁵⁹ D. PUNCUH, *Note di diplomazia giudiziaria savonese*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., V (1965), pp. 7-36; in questa raccolta, pp. 531-555.

⁶⁰ R.H. BAUTIER, *Notes sur les sources de l'histoire économique médiévale dans les archives italiennes*, in « Mélanges d'archéologie et d'histoire », LX (1948), p. 203. V. anche D. PUNCUH, *Il notaio nell'amministrazione della giustizia*, in *Mostra storica* cit., pp. 115-138; *Il cartulario del notaio Martino*, Savona, 1203-1206, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, IX).

⁶¹ D. PUNCUH, *Il notaio negli uffici pubblici*, in *Mostra storica* cit., pp. 82-83; *Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, a cura di L. BALLETO, G. CENCETTI, G. ORLANDELLI, B.M. AGNOLI PISONI, Roma 1978 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti e sussidi, XCVI), n. 1105. Su questo documento v. anche G.G. FISSORE, *Autonomia* cit., pp. 158-159; ID., *Alle origini* cit., p. 106.

⁶² D. PUNCUH, *Il notaio negli uffici pubblici* cit., pp. 84-85; *Il cartulario del notaio Martino* cit., n. 449; A. ROMITI, *L'armarium comunis della camara actorum di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Roma 1994 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XIX), pp. XXXI-XXXII.

all'École des Chartes⁶³ e dalla contemporanea pubblicazione della *leçon d'ouverture* di Robert Henri Bautier⁶⁴, ai quali si ispirarono, a distanza di un decennio l'uno dall'altro, i saggi di Armando Petrucci e di Alessandro Pratesi⁶⁵. Nella sua aspirazione al rinnovamento che lo avrebbe condotto a individuare e seguire nuovi indirizzi in campo paleografico, Petrucci si dimostrava sensibile a quella « crise intérieure dans la diplomatie » denunciata dallo studioso austriaco: puntando l'attenzione sui pericoli di esaurimento della disciplina che ne derivavano egli proponeva come novità assoluta⁶⁶ l'assunto che « il faut que nous arrivions à voir les documents comme les hommes du Moyen Age »⁶⁷; qualcosa di analogo, sia pur limitato alla sola mentalità del notaio, era già stato espresso, dieci anni prima, dal De Vergottini in un saggio senese⁶⁸, nel quale lo storico del diritto, pur nell'ottica giuridica che gli era propria, aveva applicato un metodo diplomatistico che avrebbe

⁶³ H. FICHTENAU, *La situation actuelle des études de diplomatie en Autriche*, in « Bibliothèque de l'École des Chartes », 119 (1961), pp. 5-20.

⁶⁴ R.H. BAUTIER, *Leçon d'ouverture du cours de diplomatie a l'école des chartes (20 octobre 1961)*, *Ibidem*, pp. 194-225.

⁶⁵ A. PETRUCCI, *Diplomatica vecchia e nuova*, in « Studi medievali », 3ª serie, IV (1963), pp. 785-798; A. PRATESI, *Diplomatica in crisi?*, in *Miscellanea in memoria di Giorgio Cencetti*, Torino 1973, ora in *Id.*, *Tra carte e notai cit.*, pp. 83-95.

⁶⁶ A. PETRUCCI, *Diplomatica cit.*, p. 788: « nuova la concezione del documento che egli [Fichtenau] suggerisce come ideale nuovo punto di partenza di ogni ricerca diplomatistica ... Si tratta di vedere il documento così come lo vedeva l'uomo del medioevo, di considerarlo cioè in tutti i suoi aspetti, i suoi significati, i suoi fini ... e ciò per il fatto che in ogni documento medievale sono presenti ed operanti implicazioni religiose, liturgiche, retoriche, che si intrecciano variamente tra loro e ne costituiscono il disotto dello schema giuridico, il vivente tessuto connettivo ».

⁶⁷ H. FICHTENAU, *La situation cit.*, p. 17.

⁶⁸ « Non bisogna mai dimenticare, quando si cerchi di capire le diverse formule cancelleresche, che dietro ai documenti ufficiali vi sono i cancellieri o notai comunali che sono uomini in carne ed ossa, con le loro convinzioni politiche, con la loro psicologia di uomini appassionati alla politica del loro comune, tutti protesi ad essere utili alla loro città e qualche volta anche timorosi di essere stati troppo audaci in questo proposito e perciò inclini a correggere quanto avevano messo sulla carta un momento prima! Anatomizzare il documento comunale come ogni documento del resto vuol dire perciò spesso mettere a nudo anche la più riposta personalità di chi lo ha redatto »: G. DE VERGOTTINI, *I presupposti storici del rapporto di committenza e la diplomatica comunale con particolare riguardo al territorio senese*, in « *Bollettino Senese di Storia Patria* », LX (1953), p. 19, dove affronta l'adattamento delle formule notarili al giustificazionismo dell'espansione senese nel contado ed anche al di fuori di esso.

trovato tardi epigoni solo dopo qualche decennio, con esiti tali da dissipare gran parte dei dubbi sollevati da Pratesi sul pericolo dell'accostamento al documento « con finalità che non sono più diplomatiche » e che di conseguenza al metodo diplomatico possano subentrare, con le relative istanze, quelli storico, sociologico, giuridico, ecc.⁶⁹

In questa sede tuttavia mi preme di più fermare l'attenzione sull'ampliamento degli orizzonti temporali e spaziali propugnato dal Bautier, non senza sottacere – con una punta di rimpianto dovuto all'età – la suggestione che ne provai allora e gli interminabili colloqui sul tema con Giorgio Costamagna. Si trattava però anche di ridisegnare e meglio definire i confini di una disciplina come la nostra – non certo in crisi e concordo quindi col giudizio di Pratesi –, che pareva assediata idealmente da una parte dalla storia giuridica, dall'altra dall'archivistica. Non a caso, proprio negli stessi anni, un giurista italiano sosteneva che la diplomatica « va intesa come una branca della storia dei diritto »⁷⁰, mentre il Pratesi⁷¹ avvicinerà l'opera del Torelli alla storia delle istituzioni, magari – a torto a mio modesto parere⁷² – con qualche contaminazione da parte di quella che Cencetti⁷³ definiva Archivistica speciale; timore, quest'ultimo, ripreso dal Petrucci⁷⁴, anche se ombre del genere non sembrano avvertibili nello scritto del Bautier⁷⁵, che riparte

⁶⁹ A. PRATESI, *Diplomatica in crisi?* cit., p. 86: rischi peraltro avvertibili qua e là nei lavori di Attilio Bartoli Langeli (v. ad es. *Notariato* cit. p. 265, con l'insistenza sul significato ideologico o propagandistico dei documenti notarili di pertinenza comunale) e di Fissore, che li ritiene calcolati, da affrontare soprattutto nel campo delle « discipline specialistiche allettate alle scorribande interdisciplinari dalle suggestioni delle novità metodologiche », spie comunque di un'insoddisfazione derivante da schemi classificatori rigidi, che indurrebbero fatalmente alla ripetitività: G.G. FISSORE, *La diplomatica del documento comunale* cit., pp. 212-213, note 3 e 4.

⁷⁰ L. PROSDOCIMI, *Diplomatica e storia del diritto*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », XXI (1961), p. 155; del resto già Ugolini (*Pietro Torelli* cit., p. 243) aveva scritto che l'opera del Torelli, « è storia giuridica pubblica ».

⁷¹ A. PRATESI, *La documentazione comunale* cit., pp. 49-50.

⁷² Nell'ottica pratesiana (meglio cencettiana: v. nota seguente) si colloca piuttosto V. POLONIO, *L'amministrazione della res publica genovese fra Tre e Quattrocento. L'archivio "Antico Comune"*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XVII/1 (1977), che ricostruisce le magistrature genovesi nel quadro dell'inventariazione di un fondo archivistico.

⁷³ G. CENCETTI, *La preparazione dell'archivista*, in « Notizie degli Archivi di Stato », XII (1952), ora in ID., *Scritti archivistici*, Roma 1970, pp. 148-151.

⁷⁴ A. PETRUCCI, *Diplomatica* cit., p. 790.

⁷⁵ R.H. BAUTIER, *Leçon* cit., p. 210.

dall'analisi delle forme, estendendone la portata fino ad investire, più che il documento singolo, considerato come « pièce d'un ensemble, un élément d'un fonds »⁷⁶, l'intero processo di documentazione, il cui studio mi appare fondamentale ove si tratti di cancellerie minori, di quelle comunali nella fattispecie. Ancora, in quegli anni Pratesi veniva tratteggiando i contorni di un documento 'semi pubblico' che, al primo apparire del suo manuale⁷⁷ provocò – almeno in chi vi parla – non poche perplessità e riserve, convinto come sono che si debbano considerare pubblici gli atti emanati da autorità munite di giurisdizione, beninteso senza trascurare né l'aspetto formale verso il quale è indirizzato il discorso pratesiano, né la considerazione di cui essi godevano presso i contemporanei (tesi Fichtenau) – e qui richiamo alcune pertinenti considerazioni sull'argomento della Rovere su fonti genovesi⁷⁸ – né il processo di formazione di nuove forme documentarie (tesi Bautier) scandito da fasi altalenanti, da avanzamenti e ripiegamenti cui accennavo all'inizio.

A questo punto prima di delineare i diversi filoni di ricerca entro i quali si sviluppano oggi gli studi di diplomatica comunale italiana, devo premettere le convinzioni che ne ho tratto. Già da quanto esposto finora credo siano emersi tutti i miei dubbi sulle conclusioni della dottrina tradizionale a proposito del rapporto notaio-comune : l'applicazione generalizzata dei principi – in questo caso il potere legittimante e convalidatorio del notaio – a tutte le nuove realtà politiche dei secoli XI e XII mal si concilia con l'interazione o col confronto che si viene aprendo tra esse e la cultura notarile che, in quanto sensibile alla scienza del diritto « era la sola, con quella dei giudici e dei giuristi, che potesse garantire alla dinamica società urbana ed al suo apparato di governo una gamma di prestazioni differenziate e, in considera-

⁷⁶ *Ibidem*, p. 213.

⁷⁷ A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1987², p. 34, che riprende nella sostanza il testo, litografato, stampato a Bari nel 1961 col titolo di *Lineamenti di Diplomatica generale*.

⁷⁸ Partendo da analoghe, precedenti osservazioni (*Documenti della Maona di Chio* cit., pp. 51-67), la Rovere ha richiamato l'attenzione su alcuni cartulari, identificati col nome del rogatario, contenenti atti della curia arcivescovile o comunale, considerati atti pubblici dai contemporanei: A. ROVERE, *Libri "iurium-privilegiorum, contractuum-instrumentorum" e livellari della Chiesa genovese (secc. XII-XV). Ricerche sulla documentazione ecclesiastica*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/1 (1984), pp. 154-162. Lo stesso *liber iurium* del XII secolo godeva di tale considerazione, come dimostra l'estrazione, nel 1227, di un documento « ex actis publicis sive registro comunis Ianue »: *I Libri Iurium* cit., I/2, n. 98.

zione dei tempi, altamente specializzate»⁷⁹. Ma ciò non legittima affatto l'opinione che il governo comunale, fin dalla sua costituzione, abbia recepito passivamente tale apporto⁸⁰. Non c'è solo la precocità del caso genovese, dove l'intervento del Comune va ben oltre l'introduzione di nuovi strumenti di convalidazione per investire l'ambito più delicato ed esclusivo del processo di documentazione notarile, attribuendosi, fin dal secolo XII, il controllo sulla redazione delle copie autentiche e sull'estrazione *in mundum* da cartulari di notai defunti o impediti⁸¹, anticipando così non solo una soluzione che verrà consolidandosi nel secolo seguente⁸², ma anche la stessa dottrina culminata nella *Summa* rolandiniana. A ben guardare le forme della documentazione comunale, pur in tutte le sue specificità che la rendono, analogamente a quella privata, difficilmente ricomponibile in una visione d'insieme, potremo cogliervi sintomi di un'elaborazione graduale di nuove formule, « di un sistema di scritture conformi alla prassi comunale »⁸³, alla

⁷⁹ R. FERRARA, *La pratica del sapere. Dottrina ed esperienza di governo a Bologna (secoli XII-XIII)*, in *L'Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo*, a cura di O. CAPITANI, Cinisello Balsamo, 1987, p. 63. Lo stesso Torelli (*Studi* cit., p. 16), pur riducendo sempre il Comune a cliente privato del notaio, era sulla stessa linea di pensiero. Su tale argomento v. anche A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli stati italiani* cit., pp. 40 (dove parrebbe appiattito sulle tesi del Torelli), 50-51; più articolate e convincenti soluzioni in ID., *Notariato, documentazione e coscienza comunale*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. TOUBERT e A. PARAVICINI BAGLIANI, Palermo 1994, pp. 266-267.

⁸⁰ V. al proposito G.G. FISSORE, *Autonomia* cit., p. 73 e sgg.

⁸¹ A. ROVERE, *Notariato e Comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII secolo*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVII (1997), pp. 93-113. Non si tratta di aggiungere forza validatoria del Comune alla facoltà probatoria del notaio redattore, né di un suo intervento in qualità di *dominus* della propria documentazione, né di un mandato o licenza indirizzato a notai-funzionari (G.G. FISSORE, *Autonomia* cit., p. 177; ID., *Procedure* cit., pp. 772-783); si rischia di confondere l'autentica, propria del notaio, con la dichiarazione di equiparazione all'originale, esclusiva del magistrato comunale, mentre è largamente accertato che questi interventi investono tutti gli atti notarili (non solo quelli di stretta pertinenza comunale) e coinvolgono tutti gli appartenenti all'*ars*, non solo quelli operanti all'interno delle strutture comunali. Per tale controllo a Pisa v. O. BANTI, *Ricerche sul notariato a Pisa tra il secolo XIII e il secolo XIV*, in *Studi di storia pisana e toscana in onore del prof. Ottorino Bertolini*, Pisa 1967 (anche in « Bollettino Storico Pisano », XXXIII-XXXV, 1964-1966), ora in ID., *Scritti* cit., p. 397. Per Perugia v. A. PRATESI, *La documentazione* cit., p. 60.

⁸² Su tale argomento v. G. TAMBA, *Teoria e pratica della "commissione notarile" a Bologna nell'età comunale*, Bologna 1991 e bibliografia ivi citata.

⁸³ R. FERRARA, *La pratica del sapere* cit., p. 63.

quale non era certo estranea una volontà superiore: sarà quella cultura della prassi – così efficacemente richiamata, in tutt’altro contesto, da Giovanna Nicolaj – «che avrebbe rappresentato una mediazione enorme e una importante interpretazione di norme e interessi»⁸⁴, che avrebbe prodotto una grande rivoluzione documentaria, attraverso scritte per atti e per registri di amministrazione, «strumenti essenziali di legittimazione e di controllo, come avevano sostenuto gli interpreti della legge»⁸⁵, che alla documentazione degli uffici pubblici avevano riconosciuto, come prescritto da Giustiniano, una ineccepibile capacità probatoria»⁸⁶; quegli *acta publica* che, in quanto depositati in archivi posti sotto il controllo delle magistrature, non godevano affatto «di una valenza giuridica e pubblica assai ridotta», come sostenuto da Attilio Bartoli Langeli⁸⁷, in genere sensibile a tali scritte e alle loro serie archivistiche⁸⁸, se da essi si traevano regolarmente copie autentiche⁸⁹ e se tali registri riferivano – come del resto i cartolari notarili a Genova almeno fino ai primi anni del Quattrocento – nell’ intestazione tutti gli elementi per una loro ‘riconoscibilità pubblica’, spesso garantita dalla sottoscrizione di un notaio, accompagnata dal *signum* professionale o da uno dei tanti dell’amministrazione genovese⁹⁰, se, infine, il concetto di originalità si sposta dall’*instrumentum* sciolto al registro che lo contiene⁹¹ e conseguentemente

⁸⁴ G. NICOLAJ, *Sentieri di diplomatica*, in «Archivio storico italiano», CXLIV (1986), pp. 320-321.

⁸⁵ G. DURANDI, *Speculum iuris*, Venezia, 1585, p. 655 (lib. II partic. II *De instrumentorum editione* § 7 *Nunc dicendum*, n. 21): «scriptura in archivo publico reperta fidem facit»; cfr. anche BARTOLUS A SAXOFERRATO, *In primam Codicis partem ... commentaria*, Venezia 1590, p. 157 v., n. 21, in *Authentica At si contractus post C. 4, 21, 20* [19] – 1. *Comparationes C. De fide instrumentorum*; ID. *In authenticorum collationes ... commentaria*, Venezia 1543, p. 16, n. 3, in *Nov. 15.3 = coll. 3.2 – De defensoribus civitatum* § *Et iudicare*.

⁸⁶ R. FERRARA, *La pratica del sapere* cit., p. 63 e A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli stati italiani* cit., p. 43, nota 28.

⁸⁷ ID., *Le fonti* cit., p. 11.

⁸⁸ V. in particolare ID., *Codice diplomatico del comune di Perugia, Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, Perugia 1983-1991 (Fonti per la storia dell’Umbria, 15, 17, 19).

⁸⁹ Per Genova v. sopra, testo di cui alla nota 54.

⁹⁰ Sempre per Genova v. sopra, testo di cui alla nota 48 e V. POLONIO, *L’amministrazione* cit., p. 23 e *passim*.

⁹¹ A. PRATESI, *La documentazione* cit., p. 62; non a caso Bartoli Langeli (*Codice diplomatico* cit., II, nn. 180-182, pp. 395-397), in linea con quanto da lui sostenuto (v. sopra, nota 87)

alla serie che lo comprende, con effetto trascinatorio per gli stessi cartolari notarili che vengono progressivamente recepiti come originali dai contemporanei e, ancorché timidamente, dalla stessa dottrina⁹². Il risultato rilevante «è la formazione di una coscienza nuova del documento: non più legato esclusivamente all'attestazione di un negozio o di un fatto giuridico, ma esteso a tutti quegli atti, anche se puramente amministrativi, capaci di assumere comunque una rilevanza giuridica»⁹³. Non sarebbero quindi solo le «scritture elementari» (s'intendano gli *instrumenta* sciolti) a costituire gli *iura* del Comune, come vorrebbe Bartoli Langeli⁹⁴. Caso mai occorrerà approfondire la differenziazione, nel tempo e nello spazio, delle nuove tipologie documentali, con particolare attenzione a possibili reciproche influenze tra comuni limitrofi o alla circolazione di podestà e notai forestieri⁹⁵, prima di proclamarne l'irriducibilità al discorso formalistico e classificatorio della diplomatica⁹⁶.

In sostanza: in un primo tempo il Comune per la scritturazione dei propri atti deve ricorrere ad esperti, ai quali chiede i necessari adattamenti

identifica come originali alcune estrazioni da un *liber consiliorum* del comune di Perugia, mentre sarebbe stato più corretto attribuire loro il valore di copia.

⁹² Cfr. G. COSTAMAGNA, *I concetti di autenticità e di originalità nella documentazione della cancelleria genovese del Medio Evo*, in *Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter*, Referate zum VI Internationalen Kongress für Diplomatik, München 1983, Monaco 1984, II, p. 496; A. ROVERE, *Libri "iurium-privilegiorum"* cit., p. 154.

⁹³ A. PRATESI, *La documentazione*, p. 63.

⁹⁴ A. BARTOLI LANGELI, *Le fonti* cit., p. 13.

⁹⁵ In tal senso mi sembra di interpretare le osservazioni di Marco Pozza (*Gli atti originali* cit., II, pp. 9-10) a proposito del dogato di Pietro Ziani (1205-1229), la cui esperienza burocratica amministrativa maturata durante la podesteria padovana (1201) potrebbe aver influito sulle profonde innovazioni dell'ordinamento amministrativo e istituzionale veneziano: gruppo scelto di preti-notai cittadini accanto a notai laici forestieri di nomina imperiale (soprattutto – non a caso credo – per la documentazione in registro, che tuttavia «per la prima metà del Duecento ha lasciato assai scarse tracce di sé»: ID., *La cancelleria*, in *Storia di Venezia*, II, Roma 1995, p. 359), diventati in qualche decennio maggioranza del personale della cancelleria che va irrobustendo e differenziando le proprie strutture, inizio della redazione dei libri *factorum*. I saggi di Pozza dedicati alla cancelleria (v. anche *Ibidem*, III, Roma 1997, pp. 365-387) si muovono piuttosto in ottica istituzionale; non sfuggono a tale riserva *Gli atti originali*. Così, a proposito del comune di Prato, mi chiedo quali esperienze esterne abbiano prodotto la raffinata e complessa gestione delle corrispondenze, tenuta in genere da notai forestieri: R. PIATTOLI, *I più antichi registri di lettere del Comune di Prato*, in «Archivio Storico Italiano», XC (1932), I, pp. 239-276; II, pp. 57-82.

⁹⁶ A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli stati italiani* cit., p. 47, nota 45.

formali per affermare, all'interno e all'esterno, la propria autorità; i notai sono così costretti ad acrobatici e sofisticati adattamenti ed elaborazioni per trasmettere, attraverso appositi schemi formali, la rappresentazione del nuovo quadro politico-istituzionale. Tali sforzi non possono che prendere le mosse ora da modelli offerti dalla documentazione pubblica o, meglio, di matrice cancelleresca⁹⁷, non diversamente da analoghe esperienze maturate in ambito ecclesiastico: ne sono esempi quel decreto podestarile bolognese del 1178 strutturato, anche se probabilmente con finalità puramente esornative⁹⁸, su un diploma imperiale, o il trattato tra Genova e Pisa del 1149, in cui le lettere allungate dell'*invocatio*, la disposizione e i caratteri della scrittura, i segni abbreviativi a cappio rinviano a coevi modelli cancellereschi imperiali⁹⁹; ora facendo ricorso ai formulari collaudati del documento privato o notarile, alla duttilità dell'*instrumentum*, prima timidamente e impercettibilmente, poi sempre più esplicitamente rielaborato, modificato e piegato alle esigenze della società comunale e dei suoi magistrati, contribuendo attivamente, « con questo lavoro dal di dentro all'elaborazione, costruzione e legittimazione ideologica del nuovo potere »¹⁰⁰.

A quest'ultima modalità, al lento lavoro di trasformazione dall'interno, indagando lo sviluppo parallelo delle strutture politiche e documentarie pur entro il quadro istituzionale del rapporto dialettico comune-notariato, incontro-scontro di due autonomie, si ispirano i lavori di Fissore che caratterizzano i nostri studi a partire dagli anni Settanta: attraverso una puntuale analisi formale e testuale – quell'anatomizzazione propugnata dal De Ver-

⁹⁷ V. al proposito *Ibidem*, p. 48 nota 50.

⁹⁸ Come rilevava per i diplomi vescovili bolognesi G. CENCETTI, *Note di diplomatica vescovile bolognese dei secoli XI-XII*, in *Scritti di paleografia e diplomatica in onore di V. Federici* cit., p. 195, ora in *La memoria delle chiese*, a cura di P. CANCIAN, Torino 1995, pp. 157-158.

⁹⁹ G. FASOLI, *Giuristi, giudici e notai* cit., p. 28; per il trattato tra Genova e Pisa del 1149 v. sopra, nota 43.

¹⁰⁰ J.C. MAIRE VIGUEUR, *Forme di governo* cit., p. 59. Sulla commistione di elementi pubblici e privati, oltre a quanto verremo esponendo, ID., *Feodalité montagnarde et expansion communale: le cas de Spolète au XIII^e siècle*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (X^e-XIII^e siècles)*, Roma 1980, pp. 431-432, dove si parla di « formule giuridiche varie, talvolta ambigue »; G.G. FISSORE, *Autonomia* cit., pp. 188-189; ID., *Pluralità di forme e unità autenticatoria nelle cancellerie del medioevo subalpino (secoli X-XIII)*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985, p. 152. Sul tema v. ancora G. DE VERGOTTINI, *I presupposti storici* cit. e A. BARTOLI LANGELI, *Notariato* cit., pp. 271-272.

gottini nel lontano studio senese già ricordato – egli tratteggia le diverse fasi di formazione di un documento definito «ibrido o composito», in quanto « compone le forme provenienti dai due modelli base in un intreccio assai vario di strutture e di esiti particolari »¹⁰¹, punto d'incontro cioè di elementi eterogenei, oscillante tra forme cancelleresche e notarili, superando e risolvendo di fatto quell'ambiguità latente nel concetto di 'semipubblico' coniato da Pratesi.

L'incontro delle due anime o, meglio, delle due autonomie, notarile e cancelleresca, si manifesta in genere nelle formule escatocollari, attraverso particolari meccanismi formali, alcuni dei quali riferibili a modelli placitari¹⁰², come le presenze speciali a livello testimoniale destinate significativamente – dimostrazione *a posteriori* della loro specifica valenza – a cedere il posto alla *iussio* di matrice cancelleresca, finalizzati al coinvolgimento dell'autore dell'azione nel processo documentario, senza ledere l'autonomia del redattore-rogarario, all'unificazione cioè dei momenti dell'*actio* e della *scriptio*, sottoposta, quest'ultima, all'intervento « autoritativo del potere comunale che intende dispiegare il suo prestigio e la sua forza nella costituzione di documenti emanati in suo nome », caricati di significati ideologico-ornamentali, dei quali potrebbe essere spia anche un particolare linguaggio: non un'arenga come in Fissore e Fichtenau¹⁰³, meglio parlare di formula perorativa, come in Pratesi¹⁰⁴ o d'onore come in Bartoli Langeli¹⁰⁵, meritevole di indagini allargate ben oltre i confini astigiano e perugino¹⁰⁶.

¹⁰¹ Cfr. G.G. FISSORE, *La diplomatica del documento comunale* cit., pp. 213, 215, 243; ID., *Alle origini* cit., p. 105.

¹⁰² Esemplari in tal senso ID., *Origine e formazione del documento comunale a Milano*, in *Atti del 11° Congresso internazionale di Studi sull'Alto Medioevo*, Milano, 26-30 ottobre 1987, Spoleto 1989, pp. 551-588; ID., *Pluralità di forme* cit. e, dello stesso, *Il notariato urbano tra funzionariato e professionismo nell'area subalpina*, in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, Bologna 1988, pp. 137-150.

¹⁰³ ID., *Autonomia notarile* cit., pp. 100-102, 192-194; ID., *La diplomatica del documento comunale* cit., in particolare pp. 227-228; ID., *Alle origini* cit., p. 105; H. FICHTEAU, *Arenga. Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln*, Graz-Colonia 1957, pp. 101, 138, 169.

¹⁰⁴ A. PRATESI, *La documentazione* cit., p. 60.

¹⁰⁵ A. BARTOLI LANGELI, *La formula d'onore. Un esperimento notarile per il comune di Perugia*, in « *Il pensiero politico* », XX (1987), pp. 121-135. Agli stessi documenti si riferiscono alcune osservazioni di Pratesi (*La documentazione* cit., pp. 61-62) in relazione al richiamo ai santi patroni, di entrambe le città quando si tratti di accordi tra pari, dei soli perugini in caso

Il particolare approccio di Fissore alla documentazione comunale segna una nuova tappa importante e feconda per i nostri studi, costituendo un costante punto di riferimento per quanti vi si sono accostati. Due soprattutto appaiono gli argomenti verso i quali si sono indirizzate le indagini: la rappresentazione del potere e le presenze di testimonianze o sottoscrizioni qualificate, che si innestano sulla struttura di modelli tradizionali, intese a « caratterizzare l'agire di un soggetto pubblico fondato sulla coesione di gruppi prestigiosi e rappresentativi » come nelle ducali veneziane¹⁰⁷ e in documenti laziali dove si segnala particolarmente il consenso unanime del popolo acclamante¹⁰⁸. Ma è soprattutto sugli accordi bilaterali, trattati, convenzioni, patti intercomunali, sottomissioni, dei quali si desidererebbero edizioni critiche affidabili, magari distribuite territorialmente come i *Pacta veneta*¹⁰⁹, che meglio si è esercitata la critica, cogliendone le ambiguità e le difficoltà di adattamento dei formulari alle mutate e nuove strutture politiche¹¹⁰ o di

di sottomissioni e di clausole di pace imposte, quando cioè si voglia rivendicare al proprio comune « l'onore dovutogli dalle città sottoposte ».

¹⁰⁶ Sull'importanza della diffusione di « una speciale formula fuori dei confini politici del territorio in cui è normalmente usata » è doveroso il richiamo a F. BARTOLONI, *Paleografia e Diplomatica* cit., p. 124.

¹⁰⁷ A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione ducale* cit., p. 37.

¹⁰⁸ C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Per un contributo* cit., pp. 100-101; sull'argomento v. anche A. BARTOLI LANGELI, *Notariato* cit., p. 269; A. PRATESI, *La documentazione* cit., p. 53.

¹⁰⁹ 1. *I patti con Brescia. 1252-1339*, a cura di L. SARDINI, Venezia 1991; 2. *I trattati con Aleppo. 1207-1254*, a cura di M. POZZA, Venezia 1990; 3. *Il patto con Fano. 1141*, a cura di A. BARTOLI LANGELI, Venezia 1993; 4 e 6. *I trattati con Bisanzio. 992-1285*, a cura di M. POZZA e G. RAVAGNANI, Venezia 1993 e 1996; 5. *I patti con Imola. 1099-1422*, a cura di A. PADOVANI, Venezia 1995.

¹¹⁰ V. ad es. l'uso improprio del termine *heredes* anziché *successores* in ambito pubblico: A. PRATESI, *La documentazione* cit., p. 53; C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Per un contributo* cit., p. 103; A. BARTOLI LANGELI, *Notariato* cit., p. 269; o il ricorso a formule tipiche dell'atto di cessione e compravendita di beni tra privati (« teneat et possideat libere et quiete ... »; « possit uti, experiri et omnia demum facere ... »; « habeat licentiam adprehendendi corporalem possessionem ... »; « constituens ... predicta omnia precario possidere ... renunciantes ... omni beneficio ... » ecc.) nel trattato tra Genova e Pisa del 1288 che implicava cessione di terre in Sardegna: O. BANTI, *I trattati tra Genova e Pisa dopo la Meloria fino alla metà del secolo XIV*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria, Genova 24-27 ottobre 1984* (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/2, 1984), ora in ID., *Scritti* cit., pp. 357-358.

rendere in limpide forme documentarie momenti diversi (segreto e pubblico) della diplomazia comunale¹¹¹.

Prima di concludere non posso non ricordare il significato che ha avuto il convegno genovese del 1988 dedicato alla ‘civiltà comunale’¹¹², sia perché di esso – lo dico con legittimo orgoglio – fui il regista nella mia triplice qualità, in quel momento, di Presidente dell’Associazione Italiana dei paleografi e diplomatisti e della Società Ligure di Storia Patria nonché di Direttore dell’Istituto di civiltà classica, cristiana e medievale dell’Università di Genova, sia perché da esso, grazie alla relazione della Rovere¹¹³, ebbe impulso una rinnovata attenzione per i *libri iurium* dell’Italia comunale, della quale, credo non immodestamente, mi ritengo l’istigatore: le edizioni o riedizioni degli stessi, realizzate o ancora in preparazione¹¹⁴, anche attraverso il corso di

¹¹¹ G.G. FISSORE, *Autonomia* cit., p. 155; *Il patto con Fano*, definito da Bartoli Langeli (pp. 31-32) un « prodotto ibrido, di natura sperimentale », « un diploma pattizio » reso attraverso la « giustapposizione di due volontà a loro modo sovrane ma privilegiando documentariamente la volontà dominante », quella veneziana. Su tale documentazione v. anche le osservazioni di Marco Pozza in *Gli atti originali*, I, p. 26.

¹¹² V. sopra, nota 19.

¹¹³ V. sopra, nota 56.

¹¹⁴ *Liber comunis Parmae iurium puteorum salis, corredato da altri documenti (1199-1387)*, a cura di E. FALCONI, Milano 1960 (*Acta Italica*, 10); *Il registrum magnum del comune di Piacenza*, a cura di E. FALCONI e R. PEVERI, Milano 1984-1998; *I registri della Catena del Comune di Savona*, a cura di M. NOCERA, F. PERASSO, D. PUNCUH, A. ROVERE, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXVI/1-3 (1986), « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XXI-XXIII (1986-1987) e Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, IX-X; *Liber privilegiorum comunis Mantue*, a cura di R. NAVARRINI, Mantova 1988 (Fonti per la storia di Mantova e del suo territorio, 1); *I Libri Iurium della Repubblica di Genova* citati alla nota 35; *Liber iurium communis Parme*, a cura di G. LA FERLA MORSELLI, Parma 1993 (Fonti e studi della Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi, s. I, XV); *Liber iurium dell’episcopato e della città di Fermo (977-1266)*, a cura di G. AVARUCCI, D. PACINI, U. PAOLI, Ancona 1996 (Fonti per la storia delle Marche, n.s., I/1-3); C. CARBONETTI VENDITELLI, *Margheritella. Il più antico liber iurium del comune di Viterbo*, Roma 1997 (Fonti per la storia dell’Italia medievale, *Antiquitates*, 6], ma v. anche EAD., *Documenti su libro. L’attività documentaria del comune di Viterbo nel Duecento*, Roma 1996 (*Ibidem*, *Subsidia*, 4); *Il libro rosso del comune di Fabriano*, a cura di A. BARTOLI LANGELI, E. IRACE, A. MAIARELLI, Fabriano 1998 (Fonti per la storia delle Marche, n.s., II/1-2). Sono pronte per la stampa le edizioni del *Liber A di Cremona*, a cura di V. LEONI, la prima parte del *Liber censuum di Pistoia*, a cura di P. VIGNOLI, e la riedizione del *Liber privilegiorum del comune di Lodi*, a cura di A. GROSSI [v. ora in Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XLII, Roma 2004], in fase di preparazione

dottorato di ricerca in Diplomatica che ha sede presso l'Università di Genova, sono premessa indispensabile per ogni seria indagine sulla documentazione comunale.

A questo punto io mi sento come il direttore di un coro polifonico, non molto grande per la verità, del quale la tirannia del tempo impostomi ha consentito di ricordare, in questa sede, unicamente i solisti, e forse non tutti.

Ad uno di essi ricorro per chiudere: se Torelli ha posto il notaio in posizione preminente rispetto al Comune delle origini, io, al contrario, pur senza voler generalizzare l'originalità di situazioni locali rispetto a un quadro normativo sostanzialmente uniforme, ritengo che tale binomio potrebbe anche essere rovesciato in favore di quest'ultimo e che pertanto, in accordo con una felice intuizione di Bartoli Langeli, sia preferibile parlare non di « documenti notarili di pertinenza comunale », bensì di « documenti comunali di genesi notarile »¹¹⁵, rinviando con ciò al più maturo secolo XIII quel predominio del ceto notarile che verrà occupando, a tutti i livelli, compreso quello politico, ogni spazio disponibile del Comune¹¹⁶. Ma questo è un altro discorso, uno di quelli che, in accordo con Pratesi, potrebbe portarci fuori dal campo proprio della nostra disciplina.

quella del primo *Liber pactorum veneziano*, a cura di M. POZZA, Nell'ambito dell'Università di Macerata si sta attendendo all'edizione del cosiddetto Quinternone di Ascoli Piceno.

¹¹⁵ A. BARTOLI LANGELI, *Notariato* cit., p. 265.

¹¹⁶ Emblematico il caso bolognese, sul quale v. G. FASOLI, *Il notaio nella vita cittadina bolognese (secc. XII-XV)*, in *Notariato medievale bolognese. Atti di un convegno, febbraio 1976* (Studi storici sul notariato italiano, III), Roma 1977, II, pp. 121-142; G. TAMBA, *Il notariato a Bologna nell'età di Federico II*, in *Federico II e Bologna*, Bologna 1996 (Documenti e studi della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna, XXVII), pp. 83-105 e bibliografia ivi citata.

INDICE

Presentazione	pag.	IX
Il dovere della memoria	»	1

Genova e dintorni

Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico	»	9
Una regione tra mito e storia	»	31
Il cammino della Chiesa genovese	»	43
I più antichi statuti del capitolo di San Lorenzo di Genova	»	69
La vita savonese agli inizi del Duecento	»	115
La vita quotidiana nei documenti notarili genovesi	»	143
Caffaro e le cronache cittadine del Medio Evo	»	157
Caffaro e le cronache cittadine: per una rilettura degli Annali	»	167
La biblioteca dell'arcivescovo Pietro de Giorgi (1436)	»	179
Pileo de Marini arcivescovo di Genova (1400-1429) e la sua corrispondenza	»	207
In merito al carteggio di Pileo De Marini	»	247
Il governo genovese del Boucicaut nella lettera di Pileo De Marini a Carlo VI di Francia (1409)	»	269
Jean Le Meingre detto Boucicaut tra leggenda e realtà	»	299
Una famiglia di successo: i Durazzo	»	311

Il conte Giacomo Durazzo. Famiglia, ambiente, personalità	pag.	327
Giacomo Filippo Durazzo e la sua biblioteca	»	341
La cultura genovese in età paganiniana	»	385
I centodieci anni della Società Ligure di Storia Patria	»	403

Ricordo di amici

Agostino Pastorino (1920-1984)	»	425
Giorgio Costamagna (1916-2000): L'uomo, lo studioso, il collega, l'amico	»	435

Tra archivi e biblioteche

L'Archivio Capitolare di San Lorenzo ed il suo nuovo ordinamento	»	461
Frammenti di codici danteschi liguri	»	473
Un codice borgognone del secolo XV: il "Curzio Rufo" della Biblioteca Universitaria di Genova	»	485
Su un perduto manoscritto grammaticale in scrittura visigotica	»	517
Note di diplomatica giudiziaria savonese	»	531
Gli statuti del collegio dei notai genovesi nel secolo XV	»	557
Sul metodo editoriale di testi notarili italiani	»	593
Edizioni di fonti: prospettive e metodi	»	611
Liguria: edizioni di fonti	»	631
I libri iurium genovesi	»	657

Influsso della cancelleria papale sulla cancelleria arcivescovile genovese: prime indagini	pag. 663
Cartulari monastici e conventuali: confronti e osservazioni per un censimento	» 689
La diplomatica comunale in Italia dal saggio del Torelli ai nostri giorni	» 727
Trattati Genova-Venezia, secc. XII-XIII	» 755
Il documento commerciale in area mediterranea	» 785
Notaio d'ufficio e notaio privato in età comunale	» 883

Lecture

Tra Siviglia e Genova: a proposito di un convegno colombiano	» 907
A proposito delle pergamene bergamasche	» 921
Qualche considerazione sul notariato meridionale: in margine a un convegno	» 931
Il "liber" di S. Agata di Padova	» 945
Gli archivi Pallavicini di Genova. Una lunga avventura	» 957
Gli Archivi Pallavicini di Genova: archivi aggregati	» 967
L'archivio Sauli di Genova	» 977
Congedo	» 987
Bibliografia degli scritti di Dino Puncuh	» 1005



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo